XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3107

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

## CIRIELLI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, SILVESTRONI, VINCI

Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista

Presentata l'11 maggio 2021

Onorevoli Colleghi! — La nostra nazione, negli ultimi anni, ha subìto, direttamente e indirettamente, le conseguenze delle azioni poste in essere da individui o da gruppi di individui facinorosi ispirate a ideologie totalitarie che compromettono i diritti fondamentali dell'uomo, così come riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A seguito di una politica troppo « buonista » si tollerano azioni, gesti, *slogan* e simboli che traggono la loro ispirazione dal regime dittatoriale comunista che in passato ha governato nell'Unione Sovietica, nell'Europa dell'est, in Cambogia, in Vietnam, in Cina, in Corea del Nord, a Cuba e che, oggi, è presente in Venezuela e in

numerosi Paesi africani, mietendo milioni di vittime. Allo stesso modo, in nome di un sistema improntato al « politicamente corretto » di ispirazione « marcusiana », si assiste a politiche migratorie sempre più incontrollate che alimentano il pericolo di insediamenti nel nostro territorio di persone e di associazioni che si ispirano all'ideologia estremista islamica, con gravi conseguenze per la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi, come dimostrano tragicamente molti fatti di cronaca.

Il Parlamento europeo, con la proposta di risoluzione 2019/2819 (RSP) del 19 settembre 2019, sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, ha affermato che «la memoria delle vittime dei regimi totalitari, il riconoscimento del

XVIII LEGISLATURA A.C. 3107

retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne » (considerando I).

Già nel 2006, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 1481, richiamava l'attenzione sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista, affermando che « la pubblica consapevolezza dei crimini commessi dai regimi totalitari comunisti è molto scarsa. Partiti comunisti sono legali e attivi in alcuni paesi, anche se in alcuni casi non hanno preso le distanze dai crimini commessi dai regimi totalitari comunisti in passato ».

La dura condanna del Parlamento europeo deve indurre le istituzioni di ogni Stato membro ad acquisire la giusta consapevolezza e a prendere la dovuta distanza, come giustamente avvenne nel caso del nazismo, dalle atrocità e dai crimini commessi dal totalitarismo comunista e da ogni altro regime dittatoriale, anche dell'epoca attuale, e in particolare da quello che si ispira, con idee e atti contrari ai diritti umani, al fondamentalismo di matrice islamica che, negli ultimi venti anni, sta minacciando la nostra nazione, l'Europa, il continente americano e in genere il mondo intero.

All'unanimità occorre tutelare la nostra nazione dai pericoli concreti e attuali derivanti dal fondamentalismo islamico nella sua accezione totalitaria e negazionista dei diritti fondamentali della persona, nonché condannare quelle azioni che, sorrette dai princìpi antidemocratici dell'ideologia dittatoriale comunista, affermatasi dapprima in Unione Sovietica e poi in molte altre nazioni, hanno crudelmente soppresso la sovranità, la dignità e le libertà dei popoli.

Bisogna ricordare che in nome del comunismo, in particolare nell'ex Unione Sovietica, ma anche in molti altri Paesi, si è assistito a stragi, deportazioni, persecuzioni, repressioni delle rivendicazioni nazionali, ricatti, disgregazioni familiari, sottrazioni di minori e a tanti altri crimini fondati sulla totale negazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona.

Le indagini storiche che sono state condotte stimano in quasi cento milioni i morti, vittime di un sistema che con la repressione, il terrore e il potere ha influenzato la vita sociale e politica di molte nazioni, tra cui anche l'Italia. Il terribile bilancio delle vittime del comunismo comprende, purtroppo, anche il dramma delle foibe, l'epurazione etnica e il conseguente esodo degli italiani dalle terre orientali dell'Istria e della Dalmazia. Tutto ciò accadde nell'indifferenza anche del partito comunista italiano, eterodiretto, purtroppo, da Mosca tramite il suo uomo di fiducia, Palmiro Togliatti. L'Italia, infatti, dopo la seconda guerra mondiale e fino all'inizio degli anni '90, è stata caratterizzata da un terrorismo di matrice comunista fautore di vili attentati e omicidi, con collusioni accertate con i servizi segreti delle nazioni comuniste del Patto di Varsavia egemonizzato dall'Unione Sovietica.

Ancora oggi non si può negare che molti giovani inneggiano al comunismo e ai suoi princìpi antidemocratici, ignari della verità storica di quella che fu una dittatura atroce e pericolosa, come correttamente affermato dal Parlamento europeo.

In alcuni Stati membri dell'Unione europea la legge vieta le ideologie naziste ma anche quelle comuniste e tra essi ricordiamo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e la Romania. In Paesi quali la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovenia, l'Ungheria, la Georgia e l'Ucraina è stato previsto il reato di apologia del comunismo e dei suoi simboli. Inoltre, la Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania, all'articolo 21, comma 2, reca una norma di carattere generale secondo cui « I partiti che per loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti mirino ad attentare al libero e democratico ordinamento costituzionale o a sovvertirlo o a mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide la Corte costituzionale federale ».

XVIII LEGISLATURA A.C. 3107

La nostra nazione, quale Stato di diritto, tenuto conto del fondamentale quadro costituzionale vigente, dovrebbe condannare formalmente qualsiasi forma di totalitarismo sia esistita nel passato al fine di scongiurare future possibili reviviscenze dei principi che hanno sorretto le dittature. La consapevolezza storica consente, infatti, di contrastare in modo efficace ogni minaccia attuale che si ispiri a tali regimi nonché al fondamentalismo di matrice islamica, principale nemico dei principi e delle libertà fondamentali dell'essere umano.

Il fondamentalismo islamico di matrice politica, oltre che religiosa, è all'origine dei gravi attentati terroristici degli ultimi venti anni e va contrastato in particolare nella sua radice estremista, che pone in serio pericolo la sicurezza pubblica non solo dell'Italia e del resto d'Europa, ma anche degli stessi Paesi islamici.

L'estremismo islamico, propedeutico al terrorismo, rappresenta un nemico invisibile che entra nelle nostre nazioni indisturbato e che si basa su una fitta e articolata rete di complicità, sovente celata da organizzazioni formalmente lecite che, di fatto, propugnano e propagandano idee sovversive dell'ordine pubblico, della democrazia e, quindi, dei diritti fondamentali dell'essere umano sanciti dalla nostra Carta costituzionale e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, quali il diritto alla vita, il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti, il divieto di schiavitù e il principio di legalità.

Al riguardo, si evidenzia che non sempre è possibile, su un piano investigativo e probatorio ai fini della rilevanza penale, contestare il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale rubricato « Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico », in quanto può capitare che manchi l'accertamento se l'associazione contestata avesse l'intenzione e la possibilità di utilizzare metodi terroristici per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale o avesse il proposito di intimidire la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizioni sui pubblici poteri o la volontà di distruggere gli assetti istituzionali del Paese.

La finalità terroristica richiesta dall'articolo 270-bis del codice penale, nella pratica, non coinvolgerebbe la condotta della propaganda di idee di matrice fondamentalista islamica che si pongono in contrasto con i princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione laddove manchi il fine specifico richiesto dalla norma.

I principi sovversivi e antidemocratici della dittatura comunista e dell'estremismo islamico rappresentano senza dubbio una minaccia attuale e persistente che, in quanto tale, deve essere efficacemente contrastata.

Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge prevede di estendere, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ai gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni o partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie dittatoriali di matrice comunista o integralista islamica in violazione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3107

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

- 1. Ai gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni o partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie dittatoriali di matrice comunista o integralista islamica in violazione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali si applicano le norme previste:
- *a)* dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale;
  - b) dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
  - c) dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962;
- *d)* dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.



\*18PDL0145050<sup>\*</sup>